

- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/176 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/177 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti <sup>(9)</sup>.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale <sup>(10)</sup>.
- (11) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Al punto 12q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- ”- **32019 L 0169:** Direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 5),
- **32019 L 0170:** Direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 8),
- **32019 L 0171:** Direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 11),
- **32019 L 0172:** Direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 14),
- **32019 L 0173:** Direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 17),
- **32019 L 0174:** Direttiva delegata (UE) 2019/174 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 20),
- **32019 L 0175:** Direttiva delegata (UE) 2019/175 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 23),
- **32019 L 0176:** Direttiva delegata (UE) 2019/176 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 26),
- **32019 L 0177:** Direttiva delegata (UE) 2019/177 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 29),
- **32019 L 0178:** Direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018 (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 32).”

#### Articolo 2

I testi delle direttive delegate (UE) 2019/169, (UE) 2019/170, (UE) 2019/171, (UE) 2019/172, (UE) 2019/173, (UE) 2019/174, (UE) 2019/175, (UE) 2019/176, (UE) 2019/177 e (UE) 2019/178 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

<sup>(8)</sup> GU L 33 del 5.2.2019, pag. 26.

<sup>(9)</sup> GU L 33 del 5.2.2019, pag. 29.

<sup>(10)</sup> GU L 33 del 5.2.2019, pag. 32.

